

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 25-4393

Rettifica, per mero errore materiale di trascrizione, dell'Allegato 2 allo schema-tipo di convenzione per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale, di cui alla D.G.R. 10-3952 del 21 ottobre 2021.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che :

- con deliberazione della Giunta regionale del n. 10-3952 del 22 ottobre 2021, in attuazione degli articoli 10 e 33 della Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, come modificata dalla Legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4, sono stati approvati gli schemi-tipo di Convenzione e di Statuto per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale per l'organizzazione delle funzioni di ambito regionale afferenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la suddetta deliberazione ha provveduto altresì a revocare la D.G.R. n. 53-8664 del 29 marzo 2019 che aveva precedentemente approvato gli schemi-tipo per la costituzione della Conferenza d'ambito in quanto tali testi non erano più adeguati alla revisione della *governance* regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operata nel frattempo dalla Legge regionale 4/2021.

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 4 del suddetto schema-tipo di Convenzione approvato, in coerenza con l'indicazione dell'articolo 10, commi 4 e 5 della L.R. 1/2018 in riferimento alle quote di rappresentatività in seno alla conferenza d'ambito, prevede che *“Le quote di partecipazione alla Conferenza d'Ambito e i conseguenti diritti di voto, sono determinate:*

- *per il 76% in capo ai Consorzi di area vasta e alla Città di Torino e suddivise tra i medesimi in proporzione per il 65% alla popolazione residente, per il 5 % all'estensione del territorio ricompreso nell'Ambito e per il restante 30% in base ai risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti calcolati sulla base dei dati disponibili approvati dalla Regione ai sensi della D.G.R. 15-5870 del 3 novembre 2017 secondo le specifiche modalità di calcolo definite nell'Allegato 2;*
- *per il 24% in capo alle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e alla Città metropolitana di Torino e suddivise tra le stesse in parti uguali.”*

tale stesura dell'articolo 4 risulta essere il risultato emerso dai seguenti pareri e previsioni:

- in sede di Conferenza Regionale per l'Ambiente, di cui al D.P.G.R. n. 50 del 22 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 13 della Legge regionale 7/2012, nella seduta del 28 luglio 2021, l'Assessore competente ha accolto l'istanza degli enti partecipanti di variare la percentuale di composizione della quota di partecipazione relativa alla popolazione residente da 60 a 65 per cento e quella relativa all'estensione del territorio da 10 a 5 per cento, lasciando inalterata la percentuale riferita ai risultati raggiunti;
- in pendenza dell'acquisizione del parere delle competente Commissione consiliare è stata approvata la Legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021), che, all'articolo 80, provvede a modificare l'articolo 10, comma 4 della Legge regionale 1/2018 nella parte relativa alla rappresentanza delle Province, prevedendo in particolare che la rappresentanza delle province e della Città metropolitana di Torino nella Conferenza d'ambito regionale sia determinata in proporzione alla popolazione ivi residente e non sia suddivisa in parti uguali (pari al tre per cento) come previsto inizialmente dal suddetto articolo;
- la competente Commissione consiliare nella seduta del 14 ottobre 2021 nel rendere il prescritto parere ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della Legge regionale 1/2018, che si è espressa favorevolmente, con esplicita indicazione alla Giunta regionale di recepire nel testo dell'articolo 4

dello Schema-tipo di Convenzione quanto stabilito dalla Legge regionale 25/2021 in merito alla rappresentanza delle province.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, nel procedere all'adeguamento dello schema-tipo di Convenzione ha provveduto a correggere l'articolo 4 della Convenzione, articolo direttamente coinvolto dall'intervento normativo operato dall'articolo 80 della L.R. 25/2021, mentre, per un mero errore materiale di trascrizione, ha omesso di recepire l'analoga modifica anche nell'allegato 2 alla Convenzione recante "*Modalità di calcolo della quota di partecipazione riferita ai risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti*", il quale riporta anch'esso per intero la previsione dell'articolo 4 dello schema-tipo di Convenzione relativa alla determinazione delle quote di partecipazione nella versione precedente ai soprarichiamati pareri della Commissione regionale dell'ambiente e della Commissione consiliare competente ed andava pertanto parallelamente adeguato.

Ritenuto pertanto di dover procedere, al fine di rendere coerente l'intero testo dello schema-tipo della Convenzione con quanto espresso in sede di pareri e stabilito dalla norma regionale, alla correzione del suddetto errore materiale di trascrizione riportato all'allegato 2 alla Convenzione recante "*Modalità di calcolo della quota di partecipazione riferita ai risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti*", mediante la sostituzione del medesimo allegato 2 con il nuovo testo, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Visto il Decreto legislativo 267/2000, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";

visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

visto il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190*"

vista la Legge regionale n. 23/2008 "*Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";

visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42*";

vista la Legge regionale 24 maggio 2012 n. 7 "*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani*";

vista la Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*";

vista la Legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4 "*Modifiche alla Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)*";

vista la Legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021*";

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

preso atto della D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "*Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte*".

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di Legge;

delibera

- di disporre la rettifica del mero errore materiale di trascrizione, come descritto in premessa, riportato all'Allegato 2 allo schema-tipo di Convenzione per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale, di cui alla D.G.R. 10-3952 del 21 ottobre 2021, approvando, in sua sostituzione, il nuovo Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Modalità di calcolo della quota di partecipazione riferita ai risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti

Le quote di partecipazione alla Conferenza d'Ambito sono determinate:

- per il 76% in capo ai Consorzi di area vasta e alla Città di Torino e suddivise tra i medesimi in proporzione per il 65% alla popolazione residente, per il 5 % all'estensione del territorio ricompreso nell'Ambito e per il restante 30% in base ai risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti calcolati sulla base dei dati disponibili approvati dalla Regione ai sensi della DGR 15-5870 del 3 novembre 2017;
- per il 24% in capo alle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e alla Città metropolitana di Torino e suddivise tra le medesime in ragione della popolazione residente.

Per quanto riguarda la distribuzione delle quote sulla base dei risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati (RU) e di percentuale di raccolta differenziata (%RD) si ritiene di considerare i due parametri equivalenti, quindi le quote sono attribuite per il 15% sulla base dei risultati in termini di riduzione e per il 15% sulla base dei risultati in termini di %RD. Poichè la norma prevede che le quote da attribuire ai Consorzi di area vasta siano pari al 76% del totale, occorre ricondurre a tale base percentuale le quote da attribuire per entrambe questi parametri: il 15% in base ai risultati ottenuti diventa una quota da ripartire pari a 11,40.

a. Attribuzione delle quote sulla base dei risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati (RU)

Si stabilisce che a seconda della performance di riduzione raggiunta da ogni consorzio venga attribuito un punteggio come di seguito specificato:

RU pro capite raggiunto	Punteggio attribuito
>190.01	0
190 – 159.01	1
159-123.01	2
123 – 100.01	3
<100	4

La somma dei punteggi assegnati secondo la tabella precedente è utilizzata per determinare il valore in termini di quote di rappresentanza di un singolo punto. Ad esempio sulla base dei dati 2019 la somma dei punteggi è pari a 32, ogni punto avrà quindi un valore di 0,356 quote (11,40 quote totali:32 punti) Un Consorzio con RU pro capite pari a 156 kg/ab avrà 2 punti pari a $2 \times 0,356 = 0,71$ quote.

- b. Attribuzione delle quote sulla base dei risultati di raccolta differenziata (%RD)
Si stabilisce che a seconda della performance di raccolta differenziata raggiunta da ogni consorzio venga attribuito un punteggio come di seguito specificato:

RD% raggiunta	Punteggio attribuito
<60	0
60,01-65	1
65,01-70	2
70,01-75	3
75,01-80	4
>80,01	5

La somma dei punteggi assegnati secondo la tabella precedente è utilizzata per determinare il valore in termini di quote di rappresentanza di un singolo punto. Ad esempio sulla base dei dati 2019 la somma dei punteggi è pari a 43, ogni punto avrà quindi un valore di 0,265 quote (11,40 quote totali:43 punti)
Un Consorzio con RD% pari al 73% avrà 3 punti pari a $3 \times 0,265 = 0,80$ quote.